

AVVISO

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU/TASI DAL 01/01/2020

In caso di mancato o parziale pagamento alle date di scadenza è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando un tardivo versamento e includendo una sanzione ridotta e gli interessi di mora sulla parte imposta ancora dovuta, come segue:

MODALITA' VERSAMENTO	SANZIONE RIDOTTA	INTERESSI (legali) secondo la formula: (interessi) = (imposta ancora dovuta) x (tasso d'interesse %) x (giorni di ritardo) / 365
Entro 15 giorni dalla scadenza	0,1%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Dal 16° al 30° giorno dalla scadenza	1,50%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza	1,67%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Dal 91° giorno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo alla violazione (1° anno successivo alla violazione)	3,75%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo alla violazione (2° anno successivo alla violazione)	4,28%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Oltre le scadenze sopra riportate e fino a 5 anni	5,00%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Tabella del saggio d'interesse legale per ciascun anno.

ANNO	TASSO	DECRETO
2015	0,50% annuale	D.M. 11 dicembre 2014
2016	0,20% annuale	D.M. 11 dicembre 2015
2017	0,10% annuale	D.M. 07 dicembre 2016
2018	0,30% annuale	D.M. 13 dicembre 2017
2019	0,80% annuale	D.M. 12 dicembre 2018
2020	0,05% annuale	D.M. 12 dicembre 2019

N.B.

Il ravvedimento presuppone l'assoluta spontaneità dell'atto da parte del contribuente e non è applicabile se la violazione è già stata constatata o siano iniziate ispezioni o verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Con Mod. F24 utilizzando i relativi codici tributo di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12-04-2012, barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento e indicando l'anno di riferimento del tributo non pagato.

Dell'avvenuto ravvedimento deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio Tributi del Comune allegando alla medesima una copia del mod. F/24 pagato.